

## UN NUOVO DURISSIMO COLPO AI BILANCI DI MILIONI DI FAMIGLIE

**I governativi regalano agli italiani l'aumento dei fitti dal 1° giugno!**

La maggioranza ha respinto ieri alla Camera ogni emendamento - Il 1° gennaio 1956 avverrà il secondo "scatto", del 20 per cento - I proprietari possono chiedere aumenti fino al 100 per cento

La maggioranza ha approvato la legge sull'aumento dei canoni delle locazioni e delle sublocazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigianale o professionale. Il 1° giugno prossimo e pertanto da tale data i canoni delle locazioni e delle sublocazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigianale o professionale aumenteranno del 20 per cento.

Ma non è questa l'unica grava conseguenza che deve avere degli inquilini dai voti di ieri. Una norma della legge stabilisce, infatti, che l'aumento può raggiungere il 100% «qualora per le condizioni economiche del condut-

tore o quando in relazione al rapporto comparativo tra le condizioni economiche del locatore e quelle del conduttore o al profitto che questo ultimo trae dall'immobile locato, adibendolo anche ad attività accessorie, il contratto col solo aumento del 20% risulti ingiustamente oneroso al danno del locatore». E non basta ancora: a partire dal prossimo 1° gennaio i fitti subiranno un altro aumento del 20%, da computarsi sul canone già aumentato il 1° giugno e così via. L'ultimo articolo della legge sull'aumento del 1955 (n. 21) stabilisce, infatti, che l'aumento può raggiungere il 100% «qualora per le condi-

zioni economiche del conduttore o quando in relazione al rapporto comparativo tra le condizioni economiche del locatore e quelle del conduttore o al profitto che questo ultimo trae dall'immobile locato, adibendolo anche ad attività accessorie, il contratto col solo aumento del 20% risulti ingiustamente oneroso al danno del locatore». E non basta ancora: a partire dal prossimo 1° gennaio i fitti subiranno un altro aumento del 20%, da computarsi sul canone già aumentato il 1° giugno e così via. L'ultimo articolo della legge sull'aumento del 1955 (n. 21) stabilisce, infatti, che l'aumento può raggiungere il 100% «qualora per le condi-

zioni economiche del conduttore o quando in relazione al rapporto comparativo tra le condizioni economiche del locatore e quelle del conduttore o al profitto che questo ultimo trae dall'immobile locato, adibendolo anche ad attività accessorie, il contratto col solo aumento del 20% risulti ingiustamente oneroso al danno del locatore». E non basta ancora: a partire dal prossimo 1° gennaio i fitti subiranno un altro aumento del 20%, da computarsi sul canone già aumentato il 1° giugno e così via. L'ultimo articolo della legge sull'aumento del 1955 (n. 21) stabilisce, infatti, che l'aumento può raggiungere il 100% «qualora per le condi-